

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

26.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SULLO ed altri: Ulteriori disposizioni per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417) . . .	227
PRESIDENTE	227, 229, 230
CIUFFINI	229
GIGLIA	228, 229
PADULA	229
SANTI	228

La seduta comincia alle 9.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Il Comitato ristretto ha concordato una serie di modifiche agli articoli della proposta di legge da 1 a 8.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori

pubblici, per i lavori di importo superiore ad 1 miliardo da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto.

Il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al Capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito.

In mancanza di ciò, il programma è predisposto dall'impresa e presentato, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, per la relativa approvazione, alla direzione dei lavori, la quale, entro e non oltre 15 giorni, potrà apportarvi motivate modificazioni, ferme restando eventuali riserve dell'impresa stessa da iscriversi secondo le norme vigenti.

In caso di appalto concorso il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta.

Nel caso di interruzione temporanea o di proroga dei lavori, per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste determinate dai suddetti eventi per i periodi previsti.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere notificati dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione ».

Il Comitato ristretto l'ha così modificato:

ART. 1.

« Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore

a 2 miliardi da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al Capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso fra i 500 e i 2.000 milioni di lire. In tal caso l'Amministrazione, nella lettera d'invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di appalto concorso, di concessione o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori, per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo di tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione ».

SANTI. Avrei ritenuto opportuno che si portasse a tre miliardi l'attuale cifra di due miliardi di cui al primo comma dell'articolo: ma non presento, in proposito, un emendamento formale.

GIGLIA. Ritengo che il problema della concessione sia qui mal collocato, assimilandolo a quello dell'appalto-concorso ed ai lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 1981

legge n. 584 del 1977. Infatti, la concessione ha modalità di applicazione e di aggiudicazione completamente diverse, per cui è molto difficile — per non dire impossibile — che il programma possa essere presentato dalle imprese unitamente alla offerta. Quindi, per quanto concerne la concessione, sarei favorevole alla formula che avevamo inizialmente predisposto, dicendo che, per quanto riguarda i lavori da concedersi, è necessario che vi sia un programma, ma questo dovrà essere regolato, superata la cifra di 2 miliardi di lavori da aggiudicarsi, dalla convenzione.

CIUFFINI. Quando parliamo di appalto-concorso, parliamo anche di concessione: stabiliamo, però, che, in questo caso, è facoltà delle amministrazioni di indire un bando per la concessione, in cui si chiede alle imprese di presentare un programma dei lavori.

GIGLIA. Intorno al problema della concessione vi sono diverse opinioni, anche sotto il profilo giuridico, e pertanto è inutile che introduciamo modifiche con questo articolo, mentre è preferibile limitarci a stabilire quanto ho prima detto.

CIUFFINI. Ieri sera, nell'esaminare questo testo, abbiamo detto che, quando affidiamo la concessione a più persone, facciamo un esperimento iniziale di prequalificazione: ora, dev'essere chiaro che non si deve dar luogo a pattuizioni successive all'affidamento. D'altra parte, quando facciamo un bando per la costruzione in concessione di edifici di edilizia pubblica, e ci rivolgiamo ad una pluralità di imprese, queste devono anche sapere che sono assegnati dei fondi per tale costruzione, e che il programma dei lavori s'intende in un certo modo.

PADULA. Basta fare un'aggiunta, concernente la menzione della concessione, nel contesto del secondo comma ed alla fine di esso.

GIGLIA. Sono proprio queste le modifiche che intendo proporre.

PRESIDENTE. L'onorevole Giglia ha proposto i seguenti emendamenti al testo del Comitato ristretto:

Sostituire al secondo comma le parole da: « In caso » a « n. 584 », con le seguenti parole: « In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1967, n. 584, o di concessione »;

Aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « o disciplinato dalla concessione ».

Pongo in votazione il primo emendamento Giglia al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Giglia al secondo comma.

(È approvato).

CIUFFINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 1, che appare decisivo per risolvere l'annosa questione della revisione dei prezzi rispetto ai prezzi inizialmente stabiliti per l'esecuzione di opere pubbliche. Sappiamo benissimo che quanto previsto da tale articolo poteva già essere attuato, in quanto esso si limita a rendere obbligatorie disposizioni che la pubblica amministrazione avrebbe potuto prevedere nell'ambito della legislazione vigente. Purtroppo una serie di ostacoli hanno impedito all'amministrazione stessa di avvalersi di tale facoltà. Rendere obbligatorio ciò che prima era facoltativo è l'unico modo possibile per evitare le distorsioni che si sono finora verificate. Non possiamo tacere il fatto che il Governo non aveva colmato come aveva promesso questa lacuna in modo autonomo, per cui si è dovuto attendere che la Commissione lavori pubblici si attivasse predisponendo una proposta di legge. Siamo pertanto favorevoli all'approvazione dell'articolo.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto, con le modifiche dianzi apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

« Su domanda dell'impresa, e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi a lavori eseguiti o in corso prima dell'en-

trata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700 ».

(È approvato).

Poiché è pervenuto l'ordine da parte della Presidenza della Camera di sconvocazione delle Commissioni in concomitanza con l'inizio della seduta in Assemblea, se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato e che la Commissione è convocata con lo stesso ordine del giorno nel pomeriggio, alle 15,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO